Autore: Dott.ssa Elena Maria CIARLI
Validatore: Ing. Antonio Vargiu

Titolo: DPIA/TIA per l'adozione di piattaforme cloud nello svolgimento delle attività didattiche ed amministrative e per il trasferimento di dati verso paesi terzi a seguito dell'entrata in vigore del data Privacy Framework

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

L'adozione degli strumenti della presente DPIA è finalizzata al perseguimento di un rilevante interesse pubblico e non si è ritenuto necessario richiedere un parere agli interessati. Qualora vi fossero suggerimenti da parte dell'utenza, l'amministrazione si impegna ad effettuare successivi aggiornamenti della presente DPIA che tengano conto delle stesse.

Contesto

PANORAMICA DEL TRATTAMENTO

Quale è il trattamento in considerazione?

Questa DPIA è atta alla valutazione dell'impatto connesso all'uso di tecniche di insegnamento digitali e da remoto, tramite l'utilizzo di tecnologie di coordinamento, comunicazione e gestione di contenuti digitali. Questa tecnica di insegnamento comporta la fruizione di processi formativi da parte degli alunni tramite l'utilizzo di strumentazione informatica quali tablet, smartphone e pc connessi in rete, sia forniti dalla scuola che di proprietà degli alunni o della loro famiglia (BYOD, Bring Your Own Device).

La fruizione di tali processi può avvenire in ambito sia scolastico che domestico, e prevede l'utilizzo di tecnologie cloud di condivisione e cooperazione finalizzate al raggiungimento di un obiettivo del singolo alunno e/o del gruppo di lavoro.

La medesima piattaforma oggetto della presente analisi deve essere anche utilizzata per favorire la comunicazione fra le varie componenti scolastiche non solo per finalità didattiche ma anche organizzative ed amministrative. Da qui l'uso di sistemi di videocomunicazione, email e di condivisione documenti e risorse anche nello svolgimento delle attività dei vari organi collegiali, delle commissioni e più in generale del personale scolastico che allo scopo è stato dotato dall'amministrazione scolastica di una casella email istituzionale.

Quali strumenti si vogliono adottare?

La piattaforma adottata dispone di strumenti di comunicazione e di lavoro collaborativo che possono essere utilizzati da alunni e docenti per le attività didattico/formative ma anche dal

personale amministrativo e dai diversi organi collegiali dell'istituto per le proprie finalità. Ogni utente della piattaforma deve avere una sua identità digitale ed una casella di posta elettronica ad esso riconducibile rilasciata dalla scuola stessa. Non è infatti possibile, anche per rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (nel seguito GDPR), utilizzare per le finalità perseguite dalla scuola le caselle email personali di dipendenti, alunni o loro familiari.

Con la propria identità digitale ciascun utente registrato deve poter utilizzare:

- Strumenti di videocomunicazione
- Strumenti per la realizzazione e la condivisione di documenti
- Strumenti di presentazione
- Strumenti per la gestione delle lezioni
- Strumenti di produttività e di lavoro collaborativo Tali strumenti sono stati scelti sulla base dei seguenti criteri:
- Rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali
- Facilità di impiego da parte degli utenti
- Semplicità di gestione da parte di personale non esperto
- Efficienza
- Sicurezza
- Costi

Perché questa DPIA?

Sulla base dei criteri sopra esposti il nostro istituto ha deliberato per l'adozione della piattaforma Google Workspace a seguito delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno disposto - per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle scuole a causa della diffusione di Covid 19 - l'attivazione di modalità di didattica a distanza.

La scelta è stata fatta valutando gli aspetti sopra riportati e sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero dell'Istruzione che ha riportato nel suo sito l'elenco delle risorse che le scuole potevano prendere in considerazione per lo svolgimento dell'attività DAD, fra le quali era anche presente la piattaforma poi adottata dalla scuola. Si è altresì provveduto a verificare la certificazione AgID dell'applicazione adottata (oggi gestita da Agenzia della Cybersicurezza Nazionale), condizione prevista come necessaria all'adozione di piattaforme cloud da parte della pubblica amministrazione.

A causa della situazione emergenziale in cui si è dovuto allora operare la scuola non ha effettuato alcuna valutazione di impatto sul trattamento di dati personali operati sulla piattaforma come peraltro previsto dal provvedimento del garante Privacy 26 marzo 202, n.64 che, oltre a indicare come non necessaria la redazione di una DPIA, si era anche impegnato a vigilare sulle soluzioni adottate e quindi a comunicare alle scuole eventuali impedimenti all'uso delle piattaforme cloud.

In considerazione dell'importanza e della rilevanza oggi assunta dai trattamenti operati sulla piattaforma cloud per lo svolgimento dell'attività istituzionale riteniamo di dover procedere alla redazione della presente Data Privacy Impact Assessment (DPIA) anche alla luce del recente US-EU

Data Privacy Framework da parte della Commissione Europea che rende a tutti gli effetti lecito il trasferimento dei dati personali a fornitori USA certificati.

Quali sono le finalità del trattamento?

La base giuridica dei trattamenti operati per le attività sopra menzionate è costituita dall' esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola (art. 6 comma 1 lettera e del GDPR). In generale si rileva che è anni che i vari governi che si sono succeduti si impegnano a favorire, per l'attuazione del D. Lgs 82/2005 (CAD), la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni, vista come strumento per contenere i costi e garantire una migliore efficienza dei servizi. La transizione digitale ed il passaggio al cloud è quindi uno dei principali obiettivi stabiliti dal **Piano Nazionale Scuola Digitale**, i **piani triennali per l'informatica nelle PA** ed una delle attività finanziate dal **PNRR.** Questo è anche vero nel contesto scolastico in cui l'insegnamento di competenze digitali integrate è da considerarsi centrale nell'educazione dell'individuo in qualsiasi fascia di età, e l'utilizzo consapevole di questi strumenti durante l'attività didattica è una delle metodologie che possono facilitarne l'apprendimento. . La messa a disposizione e l'utilizzo continuo di strumentazioni digitali di coordinamento, comunicazione e gestione di contenuti digitali proposti dalla piattaforma, infatti, rientra pienamente nell'approccio innovativo di apprendimento "Learn by Doing" più volte consigliato dal ministero, sulla scorta delle competenze chiave europee, per l'apprendimento delle discipline STEAM e, più in generale, di tutte le discipline scolastiche, nonché per lo sviluppo delle *life skills*.

E' necessario richiedere il consenso per l'utilizzo della piattaforma?

In considerazione dell'interesse pubblico perseguito non è necessario richiedere il consenso al trattamento da parte degli interessati. D'altronde la negazione del consenso, ove richiesto, impedirebbe alla scuola di conseguire le proprie finalità istituzionali. Questo è anche il parere espresso dal garante nel provvedimento 26 marzo 202, n.64.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

Primo riferimento relativo ai trattamenti in questione è costituito dal documento edito dall'European Data Protection Board (EDPD) intitolato ***"2022 Coordinated Enforcement Action Use of cloud-based services by the public sector"*** (link) nel quale sono indicate le misure di sicurezza e le azioni da intraprendere per garantire al meglio la protezione dati degli utenti durante l'utilizzo di piattaforme cloud. L'EDPD ha pubblicato in precedenza le ***"Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE"*** (link) che vengono in rilievo per il trasferimento di dati all'estero.

Ulteriori indicazioni provengono dal Ministero dell'Istruzione che ha pubblicato nell'estate del 2020 le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) (link) contenenti indicazioni operative per la redazione di un piano per la didattica digitale integrata da parte di ciascun istituto scolastico.

In relazione alla individuazione dei fornitori viene in rilievo la **circolare AGID n. 2 del 09/04/2018** (link) che dispone che le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi esclusivamente di servizi cloud abilitati da AGID (oggi attività demandata a Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – ACN).
In relazione all'adozione delle piattaforme cloud da parte delle istituzioni scolastiche si è preso anche di riferimento il **Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"** (link) nel quale si dichiara come non necessaria la valutazione di impatto, ex art. 35 del GDPR che tuttavia viene redatta nel presente documento.

DATI, PROCESSI E RISORSE DI SUPPORTO

Quali sono i dati trattati?

La didattica da remoto permette di utilizzare le modalità di didattica cooperativa rese possibili dalle peculiari capacità di condivisione dati proprie delle strumentazioni digitali. Nel caso specifico, gli strumenti hardware di proprietà della scuola o degli studenti vengono utilizzati con l'intento di svolgere compiti didattici o di avere accesso a materiale formativo.
Le attività didattiche sono quindi svolte tramite una/più piattaforma/e elettronica/e che facilitano la condivisione dei dati e l'organizzazione del lavoro di gruppo. Tali piattaforme, che spesso fanno utilizzo di tecnologie *cloud*, si troveranno quindi a contenere, oltre alle informazioni necessarie per identificare univocamente alunni, docenti ed eventuali altri interessati, tutta una serie di dati e informazioni da essi prodotti, che perlopiù potrebbero essere condivisi tra diverse parti in causa, specialmente durante la loro stesura nel caso di progetti di didattica cooperativa o di attività amministrativa.
Questo tipo di dati include dati relativi alla didattica degli alunni e dei docenti. Tali informazioni dipenderanno ovviamente dalla natura e materia didattica svolte, ma potrebbero contenere dati o informazioni a rischio per la privacy degli interessati. A titolo di esempio, potrebbero contenere degli scritti che definiscono esplicitamente l'orientamento politico, la razza o la condizione sanitaria degli interessati, che potrebbero essere di minore età. A questo proposito, è necessario definire delle policy che limitino l'uso sulla piattaforma di dati di natura sensibile se non è possibile garantire adeguati livelli di sicurezza.

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

L'intero ciclo di vita dei dati passa attraverso delle fasi che presentano dei rischi potenziali. In particolare l'istituto attiva per gli studenti delle utenze personali sulla piattaforma cloud che dovranno essere utilizzate, con dispositivi di proprietà della scuola o degli studenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Durante le attività didattiche tali servizi saranno utilizzati per affidare agli studenti dei compiti, a volte da svolgere in team, che prevedono la produzione di materiale. Tale materiale verrà con tutta probabilità conservato su server cloud e condiviso tra i vari membri del team. Alla fine della produzione dello stesso, si potrà procedere all'archiviazione del materiale da parte dei docenti interessati, che ne potrebbero fruire all'atto di esprimere (ed eventualmente di giustificare) una valutazione sull'operato degli studenti. A tal fine, la documentazione ottenuta si potrebbe profilare quale atto amministrativo endoprocedimentale. In questo particolare caso, sarebbe compito del docente procedere all'archiviazione dei documenti nel momento in cui non sia più necessaria alcuna modifica da parte degli alunni. L'archiviazione

dovrà essere effettuata in modo tale da rendere non accessibile la documentazione agli interessati, che potranno averne accesso o richiederne la modifica, rettifica o cancellazione solamente tramite richiesta scritta che non limiti le finalità del trattamento, orientate al corretto svolgimento dell'attività didattica.
Per quanto riguarda la cancellazione dei dati, la Circolare n° 44 del 19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi - "Archivi delle Istituzioni Scolastiche" prescrive la conservazione di elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche per almeno un anno, e la conservazione di documentazione campione un anno ogni dieci (si suggerisce per omogeneità di non scartare i documenti relativi agli anni scolastici terminanti in 7/8, es. '67/'68, '77/'78 etc.).

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Solitamente ci si avvale di servizi facenti utilizzo di tecnologie *cloud* che permettono la condivisione e organizzazione dei compiti assegnati. Tali tecnologie possono basarsi su server extra-ue e in tal caso è necessario verificarne la compliance alla normativa europea sul trattamento dei dati, come faremo in seguito. A causa delle qualità *cross-platform* di questi servizi, essi vengono fruiti dagli interessati tramite una grande varietà di strumentazione informatica che può comprendere tablet, pc e smartphone, che a loro volta possono essere basati su diversi sistemi operativi e permettere la fruizione dei servizi tramite diversi browser o app.
Tali strumenti devono permettere, per poter fornire una adeguata copertura delle funzionalità necessarie alla didattica digitale, i seguenti servizi:

- Uno strumento di condivisione di file e cartelle. Tale strumento deve essere sicuro, protetto da autenticazione, con funzionalità di backup o comunque di versioning dei file, e con la possibilità di selezionare in maniera semplice e sicura le regole di condivisione dei file stessi. Deve inoltre essere possibile, a livello di amministrazione della piattaforma, selezionare la limitazione dell'accesso a file o cartelle a entità interne all'amministrazione stessa.
- Uno o più strumenti di messaggistica *sincrona* e *asincrona* (ad es. mail, chat), che possano essere utilizzati da studenti, genitori e personale scolastico ai fini di garantire la comunicazione tra alunni, scuola alunni e scuola famiglia, tramite modalità e strumenti sicuri e protetti da autenticazione, su strumenti sotto il controllo scolastico.
- Uno strumento di gestione delle classi virtuali che, possibilmente, integri le funzioni di condivisione e messaggistica sopra descritte, da utilizzare per la condivisione di materiale didattico, informativo o compensativo.
- Uno strumento di editing e condivisione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni, da utilizzare per la didattica digitale. Valgono le stesse considerazioni fatte prima per quanto riguarda le modalità di condivisione.
- Condivisione di calendari a livello scolastico o di classe, per finalità di migliore comunicazione scuola-famiglia.

Trasferimento dati extra UE

E' previsto il trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea?

Si. Google Workspace ha dei datacenter collocati in Europa dove normalmente risiedono i dati per i clienti europei ma non si può escludere che dati e documenti possano essere portati in data center al di fuori dell'UE. Si rileva inoltre che dati personali sono comunque trasferiti fuori dall'UE per la fornitura dei servizi in transito nei sistemi o in forma di dati di telemetria.

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

SI. In data 10 luglio 2023 è stato approvato dalla Commissione Europea Il Data Privacy Framework che stabilisce che gli Stati Uniti d'America garantiscono un livello di protezione adeguato al trasferimento dei dati personali dei cittadini europei alle aziende d'Oltreoceano e paragonabile a quello dell'Unione Europea. Ciò rende pienamente conformi al GDPR il trasferimento di dati personali verso aziende che, come Google, sono certificate Dpf.

Le condizioni contrattuali sottoscritte forniscono garanzie di adeguatezza ex art. 46 GDPR ?

A seguito dell'approvazione dello US-EU Data Privacy Framework il trasferimento dei dati sui sistemi Google avviene sulla base di una dichiarazione di adeguatezza (art. 45 GDPR). Ciò detto anche le condizioni contrattuali prevedono delle specifiche condizioni di sicurezza. In particolare i trattamenti operati da Google sono regolamentati dal Cloud Data Processing Addendum (CDPA) dove oltre ad attestare la conformità ed il rispetto delle disposizioni del GDPR, viene dichiarato all'articolo 10 che nel caso in cui il trasferimento di dati personali avvenga verso un paese non coperto da una decisione di adeguatezza, allo stesso si applicano le clausole contrattuali tipo, previste dall'articolo 46 GDPR. Analoga rassicurazione viene fornita nelle FAQ di Google su privacy e sicurezza dove si afferma che *Google Workspace for Education può essere utilizzato in conformità con il GDPR. Il nostro Emendamento sul trattamento dei dati è progettato per soddisfare i requisiti di adeguatezza e sicurezza del GDPR; inoltre, la Commissione europea ha creato delle clausole contrattuali tipo per consentire in particolare il trasferimento dei dati personali dall'Europa. I clienti possono aderire all'Emendamento sul trattamento dei dati e alle clausole contrattuali tipo.*
La valutazione concreta dell'effettivo rispetto del GDPR nei trattamenti operati sulla piattaforma Google è resa complessa dalle dimensioni della nostra amministrazione che, pur supportata dal proprio DPO, non può contare su personale interno con adeguate competenze tecniche. Gli istituti scolastici non hanno poi alcun potere contrattuale nei confronti delle multinazionali del settore per cui è difficile entrare nel merito di certi aspetti contrattuali ed ancor meno è possibile, ove necessarie, definire condizioni personalizzate (c.d. tailored) sulle garanzie e responsabilità delle parti relativamente a tutti i processi di trattamento dati gestiti da Google. Come detto nel documento di EDPB "2022 Coordinated Enforcement Action Use of cloud-based services by the public sector" (link), è invece auspicabile un intervento di gruppo che permetta una contrattazione collettiva che garantisca una maggiore equità nel potere contrattuale delle parti. In questo senso riteniamo possa svolgere un ruolo fondamentale il Responsabile della Transizione Digitale per le scuole italiane, ruolo ricoperto dal Direttore Generale dei sistemi informativi del Ministero

dell'Istruzione, che potrebbe avviare le interlocuzioni eventualmente necessarie con Microsoft e Google al fine di chiarire alcuni aspetti dei trattamenti operati sulle piattaforme.

Il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico?

Si. La base giuridica del trasferimento dei dati all'estero una dichiarazione di adeguatezza (art. 45 GDPR) ed i trattamenti operati sono necessari all' esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola.

L'uso della piattaforma oggetto di analisi è finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali di istruzione e formazione. Altro utilizzo del medesimo strumento è finalizzato a condurre la transizione digitale imposta alle PA dal D. Lgs 82/2005 (CAD), dal PNSD, dai piani triennali per l'informatica nelle PA e dal PNRR.

E' possibile perseguire l'interesse pubblico con altri strumenti?

Volendo prima di tutto garantire la tutela dei diritti degli interessati, anche alla luce del dibattito aperto da associazioni di attivisti che hanno preso di mira l'uso delle piattaforme cloud da parte delle pubbliche amministrazioni italiane, abbiamo valutato la possibilità di rinunciare all'uso della piattaforma per il conseguimento delle finalità di interesse pubblico di pertinenza delle istituzioni scolastiche. E' però anni che i vari piani triennali per l'informatica nelle PA, in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, inducono le pubbliche amministrazioni ad un uso sempre più diffuso e capillare dell'informatica con particolare riferimento ad applicazioni e piattaforme cloud (secondo il paradigma *cloud first*). Questo processo ha avuto una repentina accelerata con le misure emergenziali di contenimento del covid 19 che hanno portato alla diffusione anche nel contesto scolastico dei nuovi strumenti di comunicazione e di lavoro collaborativo sia per condurre attività in smart working che per condurre le quotidiane attività didattiche. Negli ultimi anni il nostro istituto, costretto dall'emergenza, ha rivisto la propria organizzazione e le proprie procedure alla luce dell'impiego delle nuove tecnologie telematiche e del cloud entrati a far parte della quotidiana attività di alunni, docenti e personale scolastico. Oggi gli strumenti telematici e la piattaforma cloud sono utilizzati in affiancamento e di supporto alla ordinaria attività didattica in presenza in tutte le discipline per favorire nuove modalità di apprendimento. L'uso di tali strumenti ha poi una valenza educativa e formativa per l'uso consapevole di applicazioni da parte dei futuri cittadini che devono vedere garantiti i propri diritti nella società digitale verso cui stiamo andando. Al fine di favorire l'uso delle nuove tecnologie la scuola ha infine prodotto delle profonde revisioni alle proprie procedure ed organizzazione nelle quali hanno oggi un ruolo centrale l'uso di caselle elettroniche istituzionali assegnate dalla scuola, la videocomunicazione e strumenti per il lavoro collaborativo. Il nostro istituto si trova oggi ad un punto del processo di transizione al digitale, promosso dalla normativa vigente ed incentivato anche dal finanziamento del PNRR, da cui non è possibile tornare indietro. Le nuove tecnologie e la piattaforma cloud adottata sono quindi oggi necessarie al perseguimento degli interessi pubblici e delle proprie finalità istituzionali.

Esistono possibili alternative alla piattaforma adottata?

A seguito della sentenza Schrems II che aveva fatto cadere il Privacy Shield la scuola ha valutato possibili alternative all'uso di piattaforme fornite da aziende statunitensi per le quali era dubbia la legittimità del trasferimento dei dati personali. Da tale verifica è risultata l'assenza di soluzioni alternative equiparabili a quella già in uso nell'istituto e che dessero maggiori garanzie di sicurezza.

Quali misure di sicurezza sono state adottate?

Valutata l'inesistenza di possibili soluzioni alternative che diano maggiori garanzie di adeguatezza si è proceduto con l'applicare il principio di minimizzazione del rischio stabilito anche dal recente report di EDPB (Use of cloud-based services by the public sector Adopted - 17 January 2023 - link).
A tal fine si sono prese in considerazione misure di sicurezza supplementari attuabili in un contesto scolastico tralasciando soluzioni tecniche troppo complesse da implementare e da gestire in assenza di personale tecnico specializzato.
Le misure di contenimento dei rischi che sono state prese in considerazione sono:

- **Coinvolgimento del DPO:** nella presente valutazione è stato coinvolto direttamente il DPO
- **Corretta attribuzione dei ruoli:** sono state adottate misure organizzative tali da garantire concretamente la gestione del rischio attraverso l'individuazione di specifici ruoli e responsabilità.
- **Valutazione dei dati da trattare:** anche la scelta dei dati personali oggetto di trattamento sulla piattaforma cloud è stata valutata alla luce dei principi di necessità (per i dati sensibili) e di riduzione del rischio (per i dati personali comuni).
- **Valutazione dei servizi necessari:** per la minimizzazione dei rischi si è anche valutato di limitare l'uso delle applicazioni da utilizzare nella piattaforma.
- **Anonimizzazione, cifratura e pseudonimizzazione:** per garantire adeguati livelli di protezione si sono prese in considerazione tecniche di anonimizzazione, cifratura e pseudonimizzazione.
- **Definire regolamenti e disposizioni specifiche per l'uso delle piattaforme:** l'istituto ha formato un coerente corpo documentale con informative, disciplinari e regolamenti atti a gestire il trattamento dei dati personali sulla piattaforma cloud e sui sistemi informatici dell'istituto in generale.

E' stato coinvolto il DPO nella valutazione dei rischi?

Si. Il DPO ha fornito supporto ed assistenza nella redazione del presente documento come dell'altra documentazione prodotta per l'uso della piattaforma nel rispetto della normativa.

Sono stati attribuiti correttamente ruoli e responsabilità?

La complessità delle azioni e dei possibili risvolti in termini di violazione dei Dati Personali implica una collaborazione fattiva tra le varie parti in causa. Queste sono, in particolare:

- **Il titolare del trattamento:** in questo caso l'Amministrazione Scolastica, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico (D.S.), che assume un ruolo centrale di supervisione e guida nei confronti dell'operato dei docenti e di tutte le parti che fruiscono del servizio.

Inoltre, è compito del D.S. quello di definire un codice di condotta interno alla scuola che regoli l'utilizzo della strumentazione elettronica e la piattaforma utilizzate, e di sorvegliare sulla sua attuazione.

- **I docenti:** Il loro ruolo centrale nella produzione di compiti e contenuti deve essere associato ad un'attività di controllo nei confronti di tutte quelle attività suscettibili di violazioni della privacy e dei dati personali. I docenti hanno funzioni di supervisione delle modalità di utilizzo della piattaforma relativamente alle attività didattiche da loro gestite.
- **Il consiglio di classe:** Delibera sulla valutazione finale in fase di scrutini. Potrebbe quindi essere necessario allo stesso l'accesso ai documenti prodotti in modalità digitale, ivi inclusi i dati personali.
- **Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO):** ha il compito di fornire supporto a titolare, docenti e interessati, per tutte quelle questioni concernenti la protezione dei dati personali all'interno dell'ambito di applicazione del trattamento.
- **I responsabili del trattamento:** i provider dei servizi in cloud utilizzati devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. A seguito di tale valutazione il fornitore del servizio deve essere nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28, comma 3 del GDPR. Secondo quanto previsto dal Regolamento servizi cloud AGID, che mira a garantire *"i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione"*, le Pubbliche amministrazioni possono avvalersi esclusivamente di servizi cloud abilitati, la cui lista aggiornata può essere trovata sul c.d. *"Cloud Marketplace"* dell'AGID. Dal 2 gennaio 2023 con il Decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023, tale compito è stato affidato all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.
- **Eventuali amministratori di sistema**: nominati dal DS quali responsabili del trattamento relativamente alla gestione dei sistemi informatici, collaborano con l'RPD e il DS nel fornire consulenze e pareri relativamente allo stato delle risorse informatiche dell'amministrazione.

E' stato applicato un principio di minimizzazione dei dati personali trattati?

Con l'obiettivo di ridurre i rischi associati si è limitato il trattamento ai dati necessari per il conseguimento delle finalità sopra richiamate. In particolare per ogni utente la scuola ha caricato soltanto il nome ed il cognome a cui è stato poi attribuita una casella istituzionale costituita da nome.cognome@icalbasancassiano.edu.it. E' stata disabilitata la possibilità possibilità di aggiungere ulteriori informazioni da parte dell'utente proprietario del profilo quali telefono, email alternative e foto.

Il principio di minimizzazione dei dati personali dovrà essere tenuto in considerazione anche da tutti gli utenti che dovranno evitare di inserire nei documenti caricati sulla piattaforma dati personali non necessari e non pertinenti con la finalità del documento. Particolarmente rigorosi nel rispetto

di tale principio devono essere i docenti nel momento in cui affidano dei compiti agli alunni o svolgono le attività didattiche, amministrative e collegiali di propria competenza. Le disposizioni relative alla minimizzazione dei dati personali da utilizzare nella redazione di relazioni, verbali ed altri documenti sono presenti nell'autorizzazione al trattamento dei dati personali formalizzata al personale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Sono state adottate particolari misure per il trattamento di dati sensibili?

Per il trattamento dei dati sensibili sono state date agli utenti indicazioni di stretta necessità dell'informazione prima del suo inserimento in un documento da caricare nella piattaforma cloud. Per quanto riguarda gli alunni, i docenti sono stati invitati a valutare attentamente l'opportunità di proporre ad essi attività che prevedono il trattamento di dati ed informazioni sensibili e di valutare possibili alternative all'uso della piattaforma. Il principio di stretta necessità del dato sensibile dovrà anche essere utilizzato da tutto il personale nella redazione della documentazione di propria competenza. La scuola sta valutando se proibire l'uso della piattaforma cloud per la redazione e la condivisione di determinati documenti quali, ad esempio, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Prima di prendere misure più drastiche, ed anche più onerose, la scuola ha deciso di consentire la redazione e lo scambio dei PEI in forma pseudonimizzata a seguito dell'associazione di un codice riservato per ogni alunno che necessita della redazione del documento. Analogo codice dovrà essere utilizzato anche in altra documentazione che faccia riferimenti all'alunno con necessità di sostegno e per il quale debba essere garantita riservatezza.

E' stato applicato un principio di minimizzazione anche in relazione alle applicazioni utilizzate?

Si. Anche nella scelta dei servizi e delle applicazioni utilizzate si sono tenuti presenti i principi di necessità e di minimizzazione per ridurre i possibili rischi associati al loro uso. Al termine di tale valutazione si è deciso di attivare le seguenti applicazioni:

- Caselle di posta elettronica
- Sistema di videoconferenza (*Meet*)
- *Documenti*, *Fogli* di calcolo e *Presentazioni*
- *Classroom* per la gestione delle lezioni e dei compiti
- Strumenti per il lavoro collaborativo
- *Moduli* per sondaggi e iscrizioni ad attività scolastiche ed extrascolastiche
- Calendari per la condivisione di impegni e appuntamenti comuni
- Rubriche e gruppi per la condivisione di contatti
- Spazio di archiviazione condivisa (*Drive*)
- Applicazioni di terze parti necessarie al perseguimento delle finalità didattico/formative della scuola

Come ulteriore misura di contenimento dei rischi si è limitata la comunicazione con le caselle di posta elettronica a quelle realizzate nel dominio associato alla scuola.

Sono state adottate tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione e cifratura per la protezione dei dati personali?

Come detto più sopra nella relativa sezione, sono state adottate tecniche di anonimizzazione e di pseudonimizzazione per la protezione dei dati sensibili (in particolare per la redazione dei PEI). Si è anche presa in considerazione l'opportunità di procedere alla pseudonimizzazione dei dati personali identificativi caricati sulla piattaforma. In particolare si è valutata la possibilità di caricare nella piattaforma non il nome e cognome dell'utente ma il codice di pseudonimizzazione ad esso associato. Adottando tale soluzione la casella associata all'utente non sarà più nome.cognome@dominio.scuola ma codiceutente@dominio.scuola. In tal modo, tuttavia, si complica notevolmente la gestione della piattaforma e diventa complessa la comunicazione email, fatto che comporta un sensibile aumento del rischio di errori che possono condurre anche a rilevati violazioni dei dati personali (si pensi ai problemi che possono nascere da errori nella digitazione del destinatario di una comunicazione o alla perdita della chiave che associa un codice ad un determinato utente). **Al termine della valutazione del rischio condotta si ritiene che adottare tecniche di pesudonimizzazione del nome e cognome degli utenti e delle caselle email ad esse associate comporti non una diminuzione ma un sensibile aumento del rischio associato**.

E' stata fornita agli utente idonea informativa e sono state portate a conoscenza di essi le procedure di utilizzo della piattaforma?

Si. Tutti gli utenti registrati sulla piattaforma hanno ricevuto specifica informativa privacy per i trattamenti di dati personali operati sulla piattaforma cloud adottata dalla scuola. In essa gli interessati sono stati informati della nomina di Google a responsabile del trattamento e dei trasferimenti all'estero operati dei dati personali. Sono state fornite a tutti gli utenti disposizioni specifiche per l'uso corretto della piattaforma e tali da garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali in essa trattati.

Principi Fondamentali

PROPORZIONALITÀ E NECESSITÀ

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Il trattamento prevede l'utilizzo di tecniche didattiche innovative atte allo svolgimento dell'insegnamento scolastico in modalità digitale e a sostenere un approccio consapevole al digitale nonché la capacità d'uso critico delle fonti di informazione degli studenti.
Lo scopo ultimo è quello di formare gli studenti all'utilizzo di piattaforme e servizi digitali, con l'effetto collaterale di aumentarne la consapevolezza nell'uso dell'ambito tecnologico, lato fruizione e lato produzione. Tale consapevolezza è utile fin dalle classi di ordine inferiore e diventa necessaria a orientarsi nella scelta del futuro percorso di studio e/o professionale da intraprendere per gli studenti degli istituti superiori. In questo processo è importante l'utilizzo di software e attrezzature dedicati fra i quali abbiamo deciso di puntare su strumenti molto diffusi e spesso già utilizzati dagli studenti e dal personale scolastico. I dati personali relativi alle attività didattiche possono portare

ad una valutazione degli studenti stessi da parte dei docenti, e sono suscettibili di diventare atti amministrativi scolastici.
Gli stessi strumenti adottati per condurre l'attività didattico/formativa devono essere utilizzati anche per favorire la comunicazione fra le varie componenti scolastiche per finalità organizzative ed amministrative. Da qui l'uso di sistemi di videocomunicazione, email e di condivisione documenti e risorse anche nello svolgimento delle attività dei vari organi collegiali, delle commissioni e più in generale del personale scolastico che allo scopo è stato dotato dall'amministrazione scolastica di una casella email istituzionale.

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

La base legale del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; In particolare Il trattamento viene effettuato sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto che prevede l'utilizzo di sistemi digitali di supporto alla didattica per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L'utilizzo degli strumenti di formazione a distanza ha fondamento anche nei seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs 82/2005 (Codice che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della pubblica amministrazione)
- Legge 13 Luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti – PNSD).
- D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012
- D.L. 95/2012 (che ha introdotto per le istituzioni scolastiche l'uso del registro elettronico)
- D. Lgs 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) che all'art. 1 stabilisce la libertà di insegnamento.

Si rileva che, se pure è caduto lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di Covid 19, le istituzioni scolastiche sono invitate ad adottare strumenti che consentano lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata che prevede un uso più maturo e proficuo degli strumenti informatici e telematici intesi come strumenti complementari alla didattica in presenza e che, in caso di necessità, possano garantire lo svolgimento dell'attività didattica a distanza. Il CAD offre invece la base normativa per l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche per lo svolgimento delle attività organizzative ed amministrative dell'amministrazione.
Nel caso in cui gli elaborati degli studenti inseriti nelle piattaforme utilizzate vengano considerati validi ai fini della valutazione (i c.d. compiti di valutazione), viene in rilievo la Circolare n° 44 del 19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi - "Archivi delle Istituzioni Scolastiche", che prescrive la conservazione di documentazione campione un anno ogni dieci.

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

I docenti sono invitati a raccogliere (e archiviare) la quantità minima di informazioni necessaria al corretto svolgimento delle loro funzioni. I principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dovranno essere applicati in modo stringente per i dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR (dati sensibili) che dovranno essere trattati solo se strettamente necessari, e comunque utilizzando degli strumenti di minimizzazione e protezione dei dati (ad es. pseudonimizzazione).
I medesimi principi dovranno anche essere presi in considerazione nel valutare i dati ed i documenti che gli alunni, ma anche i docenti, potranno in modo autonomo caricare sulla piattaforma in cloud.
E' peraltro importante fornire adeguate informazioni agli utenti e vigilare affinché i dati trattati non esulino dalle esigenze formative connesse all'ambito didattico o, più genericamente, istituzionale.

I dati sono esatti e aggiornati?

La procedura di raccolta e conservazione dei dati prevede la creazione spesso cooperativa di contenuti, perciò potrebbe presentarsi il caso in cui un elaborato venga deliberatamente modificato da eventuali collaboratori durante il suo processo di creazione. In tal caso, è preferibile utilizzare uno strumento che tenga traccia delle modifiche apportate alla documentazione, tramite soluzioni di backup e di cronologia delle modifiche (versioning).
Una volta terminati, gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche possono essere considerati documentazione amministrativa oggetto di valutazione scolastica. Per questo motivo, essa non può essere modificata o cancellata neppure su richiesta degli interessati per il periodo prescritto dalla legge e comunque funzionale alla corretta valutazione da parte dei docenti e del consiglio di classe.

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

La conservazione dei dati è necessaria per un periodo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività formativa o amministrativa prevista. Successivamente ad essa, i dati verranno archiviati dal docente (anche attraverso una apposita funzionalità proposta dal servizio, ove presente), e la documentazione prodotta verrà resa inaccessibile agli interessati, salvo richiesta scritta di accesso o cancellazione degli interessati.
Nel caso in cui gli elaborati debbano essere oggetto di valutazione, l'archiviazione deve essere mantenuta per almeno un anno dalla produzione, a meno che non ci si trovi nei casi particolari previsti dalla Circolare n° 44 del 19/12/2005 della Direzione Generale per gli archivi - "Archivi delle Istituzioni Scolastiche" che prescrive la conservazione di documentazione campione un anno ogni dieci. In tal caso, bisogna distinguere i due casi:

- **dati ed elaborati non soggetti a valutazione:** non hanno necessità di essere conservati per eventuali verifiche o controlli per cui devono essere cancellati nel momento in cui termina l'attività formativa svolta. Di norma tali dati vanno cancellati alla fine dell'anno scolastico a meno che l'attività programmata si svolga su più anni scolastici ed è necessario per essa operare qualche forma di trattamento anche sui dati raccolti gli anni precedenti;
- **dati ed elaborati soggetti a valutazione:** il periodo di conservazione deve rispettare le disposizioni previste dalla legge fra cui la citata circolare n°44 del 19/12/2005 della Direzione Generale degli archivi-.

MISURE A TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Come sono informati del trattamento gli interessati?

Gli interessati vengono informati del trattamento precedentemente all'inizio dello stesso, tramite somministrazione di informativa ex Art. 13 del Reg. UE 206/679. L'informativa viene somministrata a personale, alunni e genitori degli stessi tramite una combinazione più completa possibile dei canali disponibili alla scuola, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- L'utilizzo delle modalità di comunicazione scuola famiglia messe a disposizione dal registro elettronico.
- La pubblicazione nella sezione privacy del sito web istituzionale;
- L'invio della stessa agli indirizzi mail indicati da genitori, alunni e dipendenti (si sottolinea anche qui l'importanza di utilizzare il campo ccn per l'invio, che a differenza del campo "a" e "cc" consente l'invio a più destinatari senza condividerne gli indirizzi);

Gli interessati sono stati informati sulle modalità di trattamento e sui possibili rischi associati anche in relazione al possibile trasferimento dei dati personali al di fuori dell'UE. Durante il processo didattico stesso verranno forniti agli studenti le conoscenze necessarie ad un utilizzo consapevole della piattaforma anche per garantire la protezione dei dati personali propri e altrui.

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Il consenso non costituisce base legale del trattamento e non viene richiesto agli interessati.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei dati?

La scuola mette a disposizione degli interessati un modulo di esercizio dei propri diritti. Gli interessati possono sempre rivolgersi all'amministrazione tramite la modalità da loro preferita per l'esercizio degli stessi.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione (diritto all'oblio)?

La scuola mette a disposizione degli interessati un modulo di esercizio dei propri diritti. Gli interessati posso sempre rivolgersi all'amministrazione tramite la modalità da loro preferita per l'esercizio degli stessi.

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di opposizione?

La scuola mette a disposizione degli interessati un modulo di esercizio dei propri diritti. Gli interessati posso sempre rivolgersi all'amministrazione tramite la modalità da loro preferita per l'esercizio degli stessi.

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

I trattamenti operati da Google sono regolamentati dal Cloud Data Processing Addendum (CDPA) dove sono specificati gli obblighi del fornitore individuato responsabile del trattamento. E' tuttavia

da rilevare lo scarso potere contrattuale detenuto dalla scuola nei confronti del fornitore e l'importanza che potrebbe avere il coinvolgimento diretto del Responsabile della Transizione Digitale delle istituzioni scolastiche, ruolo assunto dal Direttore Generale dei sistemi informativi del Ministero dell'Istruzione, che potrebbe avviare le interlocuzioni eventualmente necessarie con i fornitore al fine di chiarire alcuni aspetti dei trattamenti operati sulle piattaforme

Per quanto riguarda la valutazione dell'affidabilità dei servizi presi in esame, si è provveduto a verificare che il fornitore è inserito nel c.d. Cloud Marketplace gestito dall'agenzia all'**Agenzia per la Cybersicurezza nazionale** nell'elenco SaaS (Software as a Service) con codice **SA-690** (Google Workspace)**.**

Rischi

MISURE ESISTENTI O PIANIFICATE

Crittografia

Il fornitore cripta i dati per impostazione predefinita. I dati sono protetti con più livelli di sicurezza che includono tecnologie di crittografia all'avanguardia, come i protocolli HTTPS e Transport Layer Security. Non si è ritenuto opportuno adottare tecniche di cifrature client side.

Controllo degli accessi logici

L'accesso alle funzionalità delle piattaforme utilizzate deve essere regolato da un sistema di attivazione di account con permessi specifici, protetti da password, attivabili e disattivabili dall'amministratore del software (il D.S. o un suo delegato).

Archiviazione

Tutta la documentazione relativa all'attività Istituzionale dell'Amministrazione è regolata dalla normativa vigente in materia di archiviazione nella pubblica amministrazione, contenente indicazioni specifiche per la pubblica istruzione.

Minimizzazione dei dati

I dati vengono trattati e archiviati in forma minima, per quanto previsto dalla normativa vigente. I dati sensibili sono limitati a quelli strettamente necessari.

Lotta contro il malware

I sistemi scolastici sono protetti da malware con modalità di protezione sia hardware che software (firewall e antivirus). È inoltre opportuno fornire agli utilizzatori delle linee guida sull'utilizzo sicuro delle risorse elettroniche e digitali, che includano le istruzioni per una efficace lotta al malware.

Backup

Sebbene il fornitore debba predisporre le soluzioni tecniche atte a garantire la reperibilità e l'integrità dei dati caricati sulla piattaforma è opportuno che la scuola valuti ulteriori misure di salvaguardia dei dati e dei documenti.

Manutenzione

Viene effettuata regolarmente una attività di manutenzione nei confronti dei sistemi hardware e software scolastici. Il fornitore della piattaforma cloud garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza dei propri sistemi.

Contratto con il responsabile del trattamento

I trattamenti operati da Google sono regolamentati dal Cloud Data Processing Addendum (CDPA) dove vengono specificati gli obblighi del fornitore individuato responsabile del trattamento.

Politica di tutela della privacy

L'amministrazione ha messo in atto una serie di misure orientate all'adeguamento della stessa alla normativa vigente. I dipendenti sono stati nominati incaricati al trattamento ai sensi dell'Art. 2quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, per l'esercizio delle loro funzioni. Specifiche istruzioni e regolamenti sono stati emessi dall'istituto per la tutela dei dati personali nell'uso della piattaforma cloud.

Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali

L'amministrazione ha emesso un regolamento interno per la gestione dei data breach, al cui interno sono specificate le modalità di gestione degli incidenti che coinvolgono dati personali. Emessa anche una circolare per il personale che deve essere in grado di riconoscere un data breach quando interviene e che deve sapere cosa fare all'occorrenza.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Riportiamo di seguito la valutazione della gravità dei seguenti rischi associati all'uso della piattaforma: - Accesso illegittimo ai dati

- Modifiche indesiderate ai dati
- Perdita di dati

Prima di valutare l'entità del rischio procederemo alla stima dei seguenti fattori:
entità del danno: 1. Trascurabile, 2. Limitata, 3. Importante, 4. massima
probabilità del rischio: 1. Trascurabile, 2. Limitata, 3. Importante, 4. Massima

L'**entità del rischio** sarà quindi un valore compreso fra 1 e 16 determinato come il prodotto fra **entità del danno** e la **probabilità del rischio**.

ACCESSO ILLEGITTIMO AI DATI

Il rischio: Il primo rischio che andiamo a valutare è l'accesso illegittimo ai dati che può intervenire a seguito di azioni accidentali o dolose. Le fonti del rischio sono le seguenti: - errori nell'indicazione dell'indirizzo del destinatario di una comunicazione

- errato uso del campo CC al posto di quello CCN
- errori nella concessione dei permessi di accesso ai documenti al momento del caricamento sulla piattaforma
- azioni dolose da parti di utenti della piattaforma o di estranei per accedere a dati ed informazioni di terze persone

Misure atte a mitigare il rischio: tutte le misure adottate e citate al punto precedente sono atte a mitigare il rischio. Fra le più pertinenti citiamo:

- controllo degli accessi logici
- archiviazione
- minimizzazione dei dati
- pseudonimizzazione e anoniomizzazione
- manutenzione
- politiche di tutela della privacy
- formazione
- procedure per la gestione degli incidenti

Stima gravità del danno: La gravità del danno per l'accesso illegittimo ai dati personali comuni possiamo ritenerla **Importante** (livello 3 su una scala di 4). Più grave l'accesso illegittimo ai dati di natura sensibile quando questo, ad esempio, coinvolge documenti di programmazione dell'attività didattica/educativa (PDP/PEI) legati a particolari condizioni dell'alunno. In tal caso la venuta a conoscenza di tutti gli alunni della classe di situazioni personali e di salute particolari di un proprio compagno può comportare in questo e nella sua famiglia un notevole disagio. In questo caso la gravità del rischio può essere stimata come **importante** (livello 3 su una scala di 4).
Stima probabilità del rischio: A seguito delle misure di sicurezza già adottate la probabilità del rischio può essere valutata come **limitata** (livello 2 su una scala di 4). Per mantenere la probabilità di rischio ad un livello contenuto la scuola si impegna a portare avanti attività formative e di sensibilizzazione di tutti gli utenti della piattaforma. **Stima gravità del rischio:**
Gravità del rischio = Danno x Probabilità
Gravità del rischio accesso illegittimo ai dati: 3x2=6 (valore massimo 16)

MODIFICHE INDESIDERATE DEI DATI

Il rischio: Il secondo rischio che andiamo a valutare è la modifica indesiderata di dati. Le fonti del rischio sono le seguenti:

- errore umano
- azione volontaria di un utente della piattaforma o di un soggetto esterno

Misure atte a mitigare il rischio: tutte le misure adottate e citate al punto precedente sono atte a mitigare il rischio. Fra le più pertinenti citiamo:

- controllo degli accessi logici
- archiviazione e backup
- manutenzione
- politiche di tutela della privacy
- lotta contro i malware
- formazione
- procedure per la gestione degli incidenti

Stima gravità del danno: La gravità del rischio per modifiche indesiderate ai dati personali comuni possiamo ritenerla **limitata** (livello 2 su una scala di 4). Fra le eventualità più gravi da considerare è che la violazione potrebbe portare ad una errata valutazione dell'alunno. Tuttavia le misure di backup e controllo degli accessi logici permetterebbero il recupero delle informazioni e la potenziale identificazione delle fonti di modifica.

Stima probabilità del rischio: A seguito delle misure di sicurezza già adottate la probabilità del rischio può essere valutata come **trascurabile** (livello 1 su una scala di 4). Per mantenere la probabilità di rischio ad un tale livello la scuola si impegna a portare avanti attività formative e di sensibilizzazione di tutti gli utenti e dei docenti in particolare che devono vigilare sul corretto uso della piattaforma. Gli utenti, ed il personale scolastico in particolare, devono anche essere sensibilizzati sulle misure di sicurezza da adottare per tenere riservate le proprie credenziali ed evitare così un accesso indebito ai sistemi da parte di terzi.

Stima gravità del rischio:

Gravità del rischio = Danno x Probabilità

Gravità del rischio modifiche indesiderate dei dati: 2x1=2 (valore massimo 16)

PERDITA DI DATI

Il rischio: Il terzo rischio che andiamo a valutare è la perdita di dati. Le fonti del rischio sono le seguenti:

- errore umano
- azione volontaria di un utente della piattaforma o di un soggetto esterno - guasti ed altre cause accidentali

Misure atte a mitigare il rischio: tutte le misure adottate e citate al punto precedente sono atte a mitigare il rischio. Fra le più pertinenti citiamo:

- controllo degli accessi logici
- archiviazione e backup
- manutenzione
- politiche di tutela della privacy
- lotta contro i malware
- formazione
- procedure per la gestione degli incidenti

Stima gravità del danno: La gravità del rischio per modifiche indesiderate ai dati personali comuni possiamo ritenerla **limitata** (livello 2 su una scala di 4). Fra le eventualità più gravi da considerare è la perdita di documenti soggetti a valutazione da parte del docente o quella di documenti redatti dal personale scolastico.

Stima probabilità del rischio: A seguito delle misure di sicurezza già adottate la probabilità del rischio può essere valutata come **trascurabile** (livello 1 su una scala di 4). Per mantenere la probabilità di rischio ad un tale livello la scuola si impegna a portare avanti attività formative e di sensibilizzazione di tutti gli utenti della piattaforma. **Stima gravità del rischio:**

Gravità del rischio = Danno x Probabilità

Gravità del rischio perdita di dati: 2x1=2 (valore massimo 16)

VALUTAZIONE GRAVITÀ DEL RISCHIO

A seguito dell'analisi condotta abbiamo quindi ricavato le seguenti valutazioni:

Rischio	Entità del danno	probabilità	Gravità del rischio
Accesso illegittimo ai dati	3	2	6

Modifiche indesiderate ai dati	2	1	2
Perdita di dati	2	1	2

Quelle condotte sono delle valutazioni sommarie volte a stimare l'entità dei rischi connessi all'uso della piattaforma cloud. L'analisi condotta evidenzia come i rischi, valutati in relazione alla probabilità ed alla entità del danno, sono al di sotto di una soglia accettabile considerate le misure di contenimento del rischio già adottate. Non si ritiene quindi di dover fare analisi più approfondite sui rischi volte a stimare questi in modo più puntuale e alla ulteriore riduzione del rischio residuo.

CONCLUSIONI

Gli organi collegiali del nostro istituto hanno deliberato in merito all'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche e telematiche nello svolgimento delle proprie attività istituzionali con l'obiettivo specifico di migliorare la qualità dell'attività didattica e formativa. Tali tecnologie sono peraltro di uso comune tra i nostri studenti per cui è importante che l'utilizzo in ambito scolastico serva a promuoverne un uso più efficace e consapevole anche in relazione ai rischi associati ai trattamenti di dati personali operati.
L'adozione degli strumenti è stata operata in piena emergenza pandemica causata da Covid 19 seguendo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione che, per favorire scelte tempestive ed efficaci, aveva pubblicato un elenco di risorse gratuite a disposizione delle scuole.
In tale occasione il nostro istituto ha deciso per l'adozione della piattaforma Google a causa delle garanzie fornite in termini di affidabilità, sicurezza, diffusione, facilità di gestione e di utilizzo e per il fatto che la soluzione era proposta gratuitamente agli istituti scolastici.

La decisione presa a suo tempo è stata rivalutata a seguito della caduta, nel luglio del 2020, del privacy shield ed aggiornata oggi alla luce del US-EU Data Privacy Framework adottato il 10 luglio dalla Commissione Europea e che stabilisce la piena conformità al GDPR dei trasferimenti di dati personali ad aziende statunitensi certificate Dpf.

E' importante rilevare che l'uso di qualunque strumento informatico comporta dei rischi per i dati personali trattati e che l'obiettivo non può essere quello di conseguire il rischio zero (a meno che non si voglia rinunciare allo strumento, cosa che abbiamo evidenziato non essere possibile) ma quello di contenere i rischi al di sotto di una soglia accettabile. Al termine dell'analisi condotta nel presente documento riteniamo che l'uso della piattaforma cloud adottata dall'istituto garantisca un idoneo livello di sicurezza dei dati personali in essa trattati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elena Maria CIARLI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa